

Bergamo, 01 marzo 2021

Protocollo n. 2652

OGGETTO: *Lavori di realizzazione della centralina idroelettrica sulla Roggia Serio in Comune di Ranica (BG) di proprietà della Società Nesa Energy S.r.l. - Costruzione ed esercizio di elettrodotto in cavo interrato MT per alimentazione cabina elettrica nr. D 240-2-496225 denominata "R.Seriola" necessaria per la connessione all'impianto di produzione da fonte di energia rinnovabile in oggetto.*

Decreto di servitù coattiva di elettrodotto e di passo pedonale e carrale.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO "CATASTO ESPROPRI RUOLI CONCESSIONI E POLIZIA IDRAULICA"
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

DATO ATTO che la società NESA ENERGY S.r.l. (P.IVA 03460240165), con sede legale in Via Carlo Botta n°13 a Bergamo (BG), per il tramite del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con d.d.u.o. n° 8062 del 05.07.2017 ha acquisito la "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SECONDO LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ED AUTORIZZAZIONE UNICA AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA (CODICE FISCALE 80017830169) PER LA REALIZZAZIONE IN COMUNE DI RANICA (BG) DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE DELLA ROGGIA SERIO DI CUI ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 5414 DEL 23/06/2014, REGOLATO DA DISCIPLINARE INTEGRATIVO N. 3055 DI REP. DEL 20 GIUGNO 2014 - D.LGS. N. 387 DEL 29/12/2003, ART. 12 - REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 N. 2, ART. 21.";

PRESO ATTO che:

- la Società Nesa Energy S.r.l. (nel seguito denominato anche "Produttore"), nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, presentava a e-distribuzione S.p.A. (nel seguito denominata anche "ED"), istanza di connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Ranica (BG) in oggetto specificato;
- il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da ED tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto"), nonché ad acquisire, anche nell'interesse di ED, le relative servitù di elettrodotto.
- con il citato decreto n. 8062 del 05.07.2017 è stata autorizzata, tra l'altro, la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto, è stata dichiarata la conformità urbanistica oltre che la pubblica utilità ed è stato approvato il progetto definitivo.



- l'Impianto sarà costruito ed esercito da ED;

VISTO che, con il medesimo provvedimento, l'Ufficio Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia:

- ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 relativamente ai mappali di cui al foglio 9, n. 176 - n. 289 - n. 291 - n. 838 - n. 841 - n. 3502 - n. 3503 - n. 3512 - del comune censuario di Ranica (BG);
- ha delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell'art. 3 comma 2 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca all'esercizio dei poteri espropriativi preordinati all'immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. tutti gli atti del procedimento espropriativo dovranno essere notificati con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, con l'avvertenza che, nel caso di determinazione urgente dell'indennità e di occupazione anticipata, il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, possa, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti secondo quanto previsto dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;
 2. il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, nell'esercizio delle funzioni delegate ed in ogni atto del procedimento espropriativo, dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente decreto, così come previsto dall'art. 6 comma 8 del d.p.r. 327/200;
 3. il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in qualità di ente delegato, dovrà trasmettere tempestivamente all'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo tutti gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante, così come previsto dall'art. 5 comma 2 della l.r. 4 marzo 2009 n. 3;
 4. il Consorzio dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione degli atti emanati in virtù della suddetta delega sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) della stessa l.r. 3/2009;
 5. resta fatta salva per la Regione, così come previsto dall'art. 5 comma 3 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, la possibilità di revocare la presente delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti;

APPURATO che, successivamente, la Società Nesa Energy S.r.l. e la Società PIRAMIDE CASA S.r.l. titolare dei diritti sulle aree di ubicazione delle opere annesse e connesse alla costruenda centralina idroelettrica, hanno formalizzato un accordo per la cessione definitiva dei diritti di proprietà delle aree su cui è stata prevista la realizzazione della centralina idroelettrica e per la formalizzazione delle servitù di acquedotto (per il canale di scarico), di elettrodotta (per la connessione della nuova cabina MT alla rete elettrica nazionale) e di passaggio (per l'accesso alla centrale e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla Roggia Serio) cui di all'atto di permuta Notaio Tucci di cui al Repertorio n. 16376 e Raccolta n. 13176 del 14.07.2017;



FERMO restando che è necessario formalizzare le servitù di elettrodotto di cui sopra con specifico atto e che pertanto Nesa Energy S.r.l. ha richiesto a Piramide Casa S.r.l., in forza degli accordi precostituiti sopra richiamati di intervenire a specifico atto per sottoscrivere, secondo i modelli predisposti da ED, le servitù autorizzate;

PRESO ATTO che, nonostante i tentativi esperiti da Nesa Energy S.r.l. nel mese di luglio 2020, Piramide Casa S.r.l. non ha acconsentito alla sottoscrizione di un bonario accordo che riconfermasse con ED la servitù di elettrodotto già autorizzata;

DATO atto che nel frattempo la concessionaria Nesa Energy S.r.l. ha terminato tutte le opere necessarie allo sfruttamento idroelettrico della Roggia Serio in località Nesa di Ranica (BG) in piena conformità al progetto autorizzato;

RICHIAMATA l'istanza datata 29.12.2020, con la quale la Società Nesa Energy S.r.l. ha chiesto, ex art. 22 DPR 327/01, a questo Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, l'emissione del Decreto di servitù coattiva su aree di proprietà di Piramide Casa S.r.l. (società con sede in Albano Sant'Alessandro (BG), via Tonale n.19), necessarie per la realizzazione, gestione e manutenzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto;

DATO ATTO che:

- come risulta dalla suddetta istanza non è stato possibile raggiungere con la proprietà del fondo interessato dall'opera un accordo bonario di servitù;
- ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/01, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere d'urgenza tale da non consentire l'applicazione dell'art. 20, il decreto di servitù può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria dell'indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;
- ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/01 il decreto di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;

RICHIAMATI i combinati disposti dell'art 22-bis del Capo IV - *La fase di emanazione del decreto di esproprio* - e dell'Art.44 - *Indennità per l'imposizione di servitù (L) del Capo VIII - Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato* - del DPR 327/2001 (Testo Unico sugli Espropri);

RICONOSCIUTA la regolarità della procedura instaurata;

RICHIAMATO:

- la R.L.R. 5/1/2000 n. 1 e la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27/7/01 di definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d'urgenza a partire dall'1/10/2001;
- il DPR 327/01 e successive modificazioni;
- l'art. 52 octies del DPR 327/01;
- la L.R.L. 52/82;
- la L.R.L. n. 26/2005;

- l'art. 107 D.leg.vo n. 267/00;
- il D.lgs. 330/04;
- la L.R. n. 3 del 4/03/09;

VISTO l'allegato piano particellare, con l'accluso elenco delle ditte proprietarie che individua le aree oggetto di intervento;

ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio";

D E C R E T A

Art. 1 – È disposta con la presente la costituzione della **servitù di elettrodotto** e di passo carraio e pedonale a favore dell'Impianto, meglio descritto in seguito, la cui consistenza e il cui tracciato sono riportati nello stralcio planimetrico allegato secondo la seguente consistenza:

ELENCO MAPPALI E RISPETTIVE SUPERFICI OCCUPATE

Nr.	Foglio	Mappale	Superficie occupata (mq) per:			Qualità	Classe
			area di cantiere	servitù di passaggio	servitù di elettrodotto		
1	9	4458	140.72	302.16	140.72	Semin Arbor	3
2	9	3502	18.94	311.98	18.94	Sem Irr Arb	3
3	9	3503		4.42		Sem Irr Arb	3
4	9	3512		16.03		Semin Arbor	3
Totali:			159.66	634.59	159.66		

ELENCO MAPPALI E RISPETTIVI RIMBORSI E PROPRIETA'

Foglio	Mappale	Valori rimborsi (€) per:			Proprietari	Nati / con sede a	C.F. / P.iva	Diritti e oneri
		area di cantiere	servitù di passaggio	servitù di elettrodotto				
9	4458	17.10 €	660.98 €	1'231.30 €	Piramide Casa Srl	Albano Sant'Alessandro	03391850165	Proprietà per 1/1
9	3502	2.70 €	799.45 €	194.14 €	Piramide Casa Srl	Albano Sant'Alessandro	03391850165	Proprietà per 1/1
9	3503		11.33 €		Piramide Casa Srl	Albano Sant'Alessandro	03391850165	Proprietà per 1/1
9	3512		35.07 €		Piramide Casa Srl	Albano Sant'Alessandro	03391850165	Proprietà per 1/1
Totali:		19.80 €	1'506.82 €	1'425.44 €				
				2'952.05 €				

L'Impianto, denominato "linea elettrica interrata di media tensione" è costituito da n. 1 conduttore in cavo interrato con tensione pari a 15 kV posto alla profondità di circa metri 1,5 con una zona asservita all'elettrodotto larga metri 2,00 (due/00) per ciascun lato dell'asse della linea, per una percorrenza complessiva di circa metri 38 (trentotto/00) dalla cabina elettrica n. D 240-2-496225 fino all'esistente

palo di sostegno insistente sull'area mapp. 3502 del Foglio 9 ed interessa, oltre agli immobili di piena ed esclusiva proprietà del Produttore la società "Nesa Energy s.r.l." (area pertinenziale alla predetta cabina, censita, unitamente alla cabina stessa, nel Catasto dei Fabbricati di Ranica (BG) al Foglio 7 con le seguenti particelle: 4520/1-4520/3), gli immobili di piena ed esclusiva proprietà della società "Piramide Casa S.r.l." (oggetto della presente procedura di asservimento):

- porzione di area censita in Catasto Terreni di Ranica (BG) al foglio 9, con le seguenti particelle:
 - o 4458, semin. Arbor., cl. 3, Ha. 0.61.97, R.D. Euro 25,60, R.A. Euro 35,21;
 - o 3502, semin.irr.arb., cl.3, Ha. 1.22.40, R.D. Euro 145,39, R.A. Euro 94,82;

La servitù di elettrodotto così costituita conferisce a ED le facoltà di:

- scavare, posare sostegni e tubazioni, ed eseguire tutti quei lavori necessari per la costruzione dell'Impianto sopra descritto, nonché di apporre, se necessario, i relativi cippi segnalatori;
- occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, **per la durata di 2 mesi dalla data di immissione in possesso**, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'Impianto. Tale area ha una larghezza complessiva di **metri 2** per ciascun lato dall'asse della condotta ed è evidenziata nello stralcio planimetrico allegato;
- far accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, anche con i mezzi d'opera e di trasporto, per l'espletamento dell'attività di esercizio e manutenzione dell'Impianto e di compiere i relativi lavori.

È poi a carico dei fondi asserviti l'obbligo di:

- a) consentire a ED di esercitare le facoltà sopradette;
- b) non eseguire opere o scavi che possano compromettere la sicurezza dell'Impianto;
- c) non erigere manufatti di qualsiasi genere e a non collocare o far collocare da terze condutture interrato o altre opere in prossimità della fascia asservita senza averne previamente richiesto ad ED la verifica di compatibilità con l'Impianto, anche al fine di consentire alla stessa, nei limiti dell'art. 122 TU n. 1775/1933, di provvedere alla rimozione dell'Impianto su altra area messa a disposizione, se possibile, dal proprietario del fondo servente.

Altresì la servitù di passaggio per l'accesso pedonale e carrabile è prevista ai fini della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della cabina elettrica n. D 240-2-496225 e della linea elettrica di connessione della stessa e per le opere accessorie ricade sulle aree già definite ai fini della servitù di Nesa Energy S.r.l. nonché per l'accesso alla derivazione idrica dalla Roggia Serio ed alle sue pertinenze.

Art. 2 – L'indennità di asservimento e di occupazione temporanea d'urgenza è stabilita così come da prospetto seguente:

- ai proprietari delle aree asservite (elettrodotto) è dovuta un'indennità secondo i criteri di cui all'art. 40 del D.p.r. 8/6/2001, n. 327, applicando il criterio del valore agricolo medio determinato dalla Commissione Provinciale competente;



- ai proprietari delle aree asservite (passo) è dovuta un'indennità secondo i criteri di cui all'art. 40 del D.p.r. 8/6/2001, n. 327, applicando il criterio del valore agricolo medio determinato dalla Commissione Provinciale competente moltiplicato per il fattore correttivo 0,25;

- ai proprietari delle aree occupate (per il cavo di rete MT) è dovuta un'indennità pari a un dodicesimo di quella che sarebbe dovuta in caso di esproprio per ogni anno di occupazione e di un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese. Tale indennità è stata determinata con i criteri di cui all'art. 40 del D.p.r. 8/6/2001, n. 327, applicando il criterio del valore agricolo medio determinato dalla Commissione Provinciale competente ed è definita nella Tabella sopra, per un'occupazione di 2 mensilità.

Art. 3 – Si demanda a Nesa Energy S.r.l., in nome e per conto di Codesto Consorzio, l'impegno a notificare, il presente decreto ai proprietari ed agli eventuali possessori unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. Tale esecuzione ha luogo con l'immissione del possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso. Nesa Energy S.r.l. darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo la modalità ed i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/01. La notifica del presente decreto può aver luogo contestualmente alla sua esecuzione. La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto ex art. 23 – 1° comma lett. F) del DPR 327/01.

Art. 4 – All'atto della effettiva occupazione degli immobili i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione nel possesso, lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione del possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza ed il verbale di immissione nel possesso dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Società Nesa Energy S.r.l.. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 5 – Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo fabbricati, manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi interessati rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno liquidati ai sensi degli artt. 32 – 38 del DPR 327/01 in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano. Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili asserviti possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 6 – Il proprietario asservendo, entro 30 gg. dalla presa di possesso, deve comunicare alla Società Nesa Energy S.r.l., Via don Carlo Botta, 13 - Bergamo e per conoscenza al Consorzio di Bonifica delle Media Pianura Bergamasca ed all'Ufficio Territoriale di Bergamo di Regione Lombardia – se condivide l'indennità liquidata, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.



Si precisa che qualora il proprietario asservendo accetti l'indennità liquidata, quest'ultimo è tenuto a depositare presso l'Ufficio sopra indicato, documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene.

Art. 7 – Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto può, entro 30 gg. dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei modi e nei tempi previsti – attivare la procedura prevista dall'art. 21 del DPR 327/01.

Art. 8 – La Società Nesa Energy S.r.l. provvederà, senza indugio, a sue cure e spese ex DPR 327/01 a tutte le formalità necessarie per la registrazione, la trascrizione del presente decreto e gli altri adempimenti di legge.

Art. 9 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché all'Albo Pretorio del Comune di Ranica

Art. 10 – Il presente provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del medesimo. Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.



Fausto Gaini
Dirigente dell'Ufficio
Espropri Ruoli Concessioni e Polizia Idraulica

176

1434

291

4515







4455

4458

4520

4457

LEGENDA

-  Area di proprietà Nesa Energy
-  Cabina e-distribuzione
-  Aree servitù cavidotto MT
-  Aree servitù di accesso alla cabina e-distribuzione
-  Cavidotto interrato di allaccio alla linea MT
-  Palo linea MT 15 kV esistente



3508

172

174

3510

3511

3512

293

3502

3503

297

4517

841

792

673

Strada Com. Nesa

295

285

1742 170

1743

4144

ELENCO MAPPALI E RISPETTIVE PROPRIETA'

Comune di Ranica (Bg)

Nr.	Foglio	Mappale	Proprietario	Con sede a	Partita I.v.a.	Diritti e oneri
1	9	4458	Piramide Casa Srl	<i>Albano Sant'Alessandro</i>	03391850165	Proprietà per 1/1
2	9	3502	Piramide Casa Srl	<i>Albano Sant'Alessandro</i>	03391850165	Proprietà per 1/1
3	9	3503	Piramide Casa Srl	<i>Albano Sant'Alessandro</i>	03391850165	Proprietà per 1/1
4	9	3512	Piramide Casa Srl	<i>Albano Sant'Alessandro</i>	03391850165	Proprietà per 1/1



[Handwritten signature]